REGOLAMENTO (CEE) N. 2440/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione [2], ha recato le modalità d'applicazione del regolamento succitato in particolare l'articolo 7;

considerando che per il primo anno d'applicazione l'investimento preliminare alle azioni pluriennali di promozione presuppone attivi liquidi considerevoli; che conviene quindi, per il primo anno, aumentare il livello dell'acconto concesso al momento della firma dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1318/92, il testo del secondo comma è completato dal testo seguente:

« Tuttavia, per il 1993 detto acconto può essere pari al 50 % di tale importo massimo, purché sia versato anteriormente al 10 ottobre 1993. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.
[2] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.